

**AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA**

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ATS Pavia**

**Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA**

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

---

DECRETO N. 231/DGi DEL 06/06/2019

---

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

---

OGGETTO: Contributi spettanti ai gestori di RSA-CDI-RSD-CSS-CDD-IDR-SRM-UOCP Livello Residenziale-Comunità per le Dipendenze-Consultori-Cure Intermedie (ex post acuta), ADI e UCP-DOM a titolo di acconti per il periodo 1/5-31/12/2019 e contestuale stipula dei contratti definitivi con le UDO Sociosanitarie per il periodo 1/5 - 31/12/2019.

Codifica n. 1.1.02

---

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

**Dr. Santino SILVA**

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Dr. Adriano VAINI**

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

**Dr.ssa Ilaria MARZI**

(Firmato digitalmente)

---

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile UOC Programmazione e  
Negoziazione Dr. Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con  
password di accesso)

---

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo titolare P.O.  
Sig.ra Alessandra Gobetti

Collaboratore Amministrativo Dr. Gian Paolo  
Testa

---

L'anno 2019 addì 06 del mese di Giugno

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)" è stato disposto:

- la conferma per il 2019 della logica della "budgettizzazione", stabilendo la stipula dei contratti definitivi a valere dall'1/05/2019 fino al 31/12/2019, tra ATS e soggetti gestori di UdO Sociosanitarie, entro il 31/05/2019, comprensivi della scheda del budget annuale pari al valore della produzione riconosciuta nell'anno 2018 al netto della quota di rimodulazione non storicizzabile;

- la medesima modalità di riconoscimento del budget anche per gli enti gestori di assistenza residenziale post acuta, attraverso la sottoscrizione di un protocollo negoziale a valere fino al 31/12/2019;

- l'assegnazione di un budget definitivo per la RSA Aperta fino al 31/12/2019;

- è stato definito che l'acconto relativo al mese di maggio fosse pari a quello del mese precedente, nelle more dell'approvazione del presente atto;

- è necessario definire gli importi da liquidare alle UDO Sociosanitarie per il periodo giugno-dicembre 2019, autorizzando nel contempo la relativa spesa. In particolare gli acconti mensili dovranno essere pari al 95% di un dodicesimo del budget definitivo sottoscritto nell'anno 2019;

- la liquidazione mensile di quanto dovuto potrà subire variazioni commisurate alla disponibilità di cassa dell'Agenzia in ciascun periodo di riferimento;

- gli uffici competenti procederanno mensilmente alla liquidazione degli acconti, salvo conguaglio, dopo aver verificato i documenti e i flussi di rendicontazione attestanti l'erogazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Socio Sanitario Regionale;

- è necessario stipulare e sottoscrivere entro il 31/5/2019 i contratti definitivi per il periodo 1/5/2019 - 31/12/2019, secondo gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, garantendo certezze contrattuali ai soggetti che attualmente erogano servizi per conto del S.S.R., in quanto le condizioni negoziate nel contratto provvisorio per il primo quadrimestre terminano con la fine del quadrimestre stesso;

- a seguito di voltura dell'accreditamento dall'Ente Gestore "Saman Servizi Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" a partire dal 28/05/2019, data di aggiornamento del Registro Regionale delle UDO sociosanitarie accreditate, è necessario sottoscrivere il contratto definitivo, con contestuale voltura del medesimo, relativa al soggetto gestore subentrante "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Biella Via Piacenza 11, per l'Unità d'Offerta TOX "Saman" con sede operativa in Belgioioso(PV) Via Cantone n. 42;

- a seguito di trasformazione della UDO TOX "Casa Accoglienza" dell'Ente Gestore Casa del Giovane di Pavia da Struttura Terapeutica Riabilitativa in Comunità Specialistica per alcool e polidipendenti vengono contrattualizzati n. 6 posti rispetto ai 15 posti precedenti a parità di budget;

- a seguito di chiusura del CDI "Mulino Vecchio" di Marcignago dell'Ente Gestore C.R.M. sono stati spostati n. 20 posti a contratto con un budget pari ad Euro 32.000,00 presso l'ATS Milano Città Metropolitana al CDI M. Greppi di Pero (MI) a partire dall'1/5/2019;

- a seguito dell'incremento di Euro 400.000,00 assegnato all'ATS Pavia per le Cure Palliative con decreto regionale n. 5432 del 16/4/2019, si è proceduto al riparto di tale somma in modo proporzionale agli sforamenti della produzione riconosciuta rispetto al budget assegnato;

- a seguito di richiesta di decadenza dell'accreditamento con contestuale dimissione dell'ultimo ospite in data 8 maggio 2019, la Comunità TOX "Cascina Toledina" dell'Ente Gestore Fondazione Exodus Onlus non ha rinnovato il contratto definitivo 2019 con ATS Pavia;

- l'importo di spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 88.366.901,00 di cui euro 62.696.816,45 per residenti nel territorio dell'ATS di Pavia per le UdO sociosanitarie ed euro 8.991.703,00 per residenti nel territorio dell'ATS di Pavia per gli Enti Erogatori ADI, UCP-DOM e UOCP Livello Residenziale;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di stipulare e sottoscrivere entro il 31/5/2019 i contratti definitivi per il periodo 1/5/2019-31/12/2019 per le UDO Sociosanitarie e le Schede Budget definitive per l'anno 2019 per la Misura RSA Aperta, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, garantendo certezze contrattuali ai soggetti che attualmente erogano servizi per conto del S.S.R. in quanto le condizioni negoziate nel contratto provvisorio per il primo quadrimestre terminano con la fine del quadrimestre stesso;

- di determinare gli importi degli acconti mensili per il periodo giugno-dicembre 2019 pari al 95% di 1/12 del budget anno 2019 sottoscritto entro il 31/5/2019, stabilendo che per il mese di maggio, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, l'acconto è pari a quello del mese di aprile, da erogare agli Enti Gestori di UdO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOCP Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, ADI e UCP-DOM accreditate e contrattualizzate e di procedere alla liquidazione degli stessi, come da documentazione agli atti dell'UOC Programmazione e Negoziazione con gli Enti Erogatori, in base ai criteri già indicati in premessa. Quanto non erogato ai cittadini residenti nell'ATS di Pavia costituisce anticipazione alle strutture ubicate sul territorio della Provincia di Pavia per conto delle altre ATS lombarde;

- di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;

- di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per il periodo 1/5-31/12/2019 pari a euro 88.366.901,00 (IVA inclusa);

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

## D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stipulare e sottoscrivere entro il 31/5/2019 i contratti definitivi per il periodo 1/5/2019-31/12/2019 per le UDO Sociosanitarie e le schede di Budget definitivo per l'anno 2019 per la Misura RSA Aperta, secondo le modalità esplicitate in premessa, utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, garantendo certezze contrattuali ai soggetti che attualmente erogano servizi per conto del S.S.R., in quanto le condizioni negoziate nel contratto provvisorio per il primo quadrimestre terminano con la fine del quadrimestre stesso;
2. a seguito di voltura dell'accredimento dall'Ente Gestore "Saman Servizi Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" a partire dal 28/05/2019, data di aggiornamento del Registro Regionale delle UDO sociosanitarie accreditate, di sottoscrivere il contratto definitivo, con contestuale voltura del medesimo, relativa al soggetto gestore subentrante "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Biella Via Piacenza 11, per l'Unità d'Offerta TOX "Saman" con sede operativa in Belgioioso(PV) Via Cantone n. 42;
3. a seguito di trasformazione della UDO TOX "Casa Accoglienza" dell'Ente Gestore Casa del Giovane di Pavia da Struttura Terapeutica Riabilitativa in Comunità Specialistica per alcool e polidipendenti vengono contrattualizzati n. 6 posti rispetto ai 15 posti precedenti a parità di budget;
4. a seguito di chiusura del CDI "Mulino Vecchio" di Marcignago dell'Ente Gestore C.R.M. che sono stati spostati n. 20 posti a contratto con un budget pari ad Euro 32.000,00 presso l'ATS Milano Città Metropolitana al CDI M. Greppi di Pero (MI) a partire dall'1/5/2019;
5. a seguito dell'incremento di Euro 400.000,00 assegnato all'ATS Pavia per le Cure Palliative con decreto regionale n. 5432 del 16/4/2019, che si è proceduto al riparto di tale somma in modo proporzionale agli sforamenti della produzione riconosciuta rispetto al budget assegnato;
6. a seguito di richiesta di decadenza dell'accredimento con contestuale dimissione dell'ultimo ospite in data 8 maggio 2019, la Comunità TOX "Cascina Toledina" dell'Ente Gestore Fondazione Exodus Onlus di non rinnovare il contratto definitivo 2019 con ATS Pavia;
7. di procedere alla liquidazione degli acconti mensili per il periodo giugno-dicembre 2019 pari al

95% di 1/12 del budget anno 2019 sottoscritto entro il 31/5/2019, stabilendo che per il mese di maggio, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, l'acconto è stato pari a quello del mese di aprile, da erogare agli Enti Gestori di UdO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOCP Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, ADI e UCP-DOM accreditate e contrattualizzate, come da documentazione agli atti dell'UOC Programmazione e Negoziazione con gli Enti Erogatori, in base ai criteri già indicati in premessa. Quanto non erogato ai cittadini residenti nell'ATS di Pavia costituisce anticipazione alle strutture ubicate sul territorio della Provincia di Pavia per conto delle altre ATS lombarde;

8. di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;

9. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per il periodo 1/5-31/12/2019 pari a euro 88.366.901,00(IVA inclusa), di cui euro 62.696.816,45 per residenti nel territorio dell'ATS di Pavia, per le UdO sociosanitarie ed euro 8.991.703,00 per residenti nel territorio dell'ATS di Pavia per gli Enti Erogatori ADI, UCP DOM E UOCP Livello Residenziale come attestato dal Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e di seguito riportato:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz ASSI da Amm.ni Private	2019	53.597.899,00		SANITARIO	
0000156036	Anticipi per prestaz ASSI da Amm.ni Pubbliche	2019	9.919.068,00		SANITARIO	
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2019	7.752.930,00		SANITARIO	
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2019	4.543.663,00		SANITARIO	
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2019	3.561.638,00		SANITARIO	
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2019	3.633.263,00		SANITARIO	
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2019	771.992,00		SANITARIO	
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2019	546.768,00		SANITARIO	
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2019	2.679.919,00		SANITARIO	
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2019	597.050,00		SANITARIO	
0000157184	UCP - DOM	2019	762.711,00		SANITARIO	

10. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- All.1 (pagine n.1)- Riepilogo acconti mese di maggio e dall'1/6 al 31/12/2019 UdO sociosanitarie
- All.2 (pagine n. 2) - Riepilogo acconti mese di maggio e dall'1/6 al 31/12/2019 ADI, UCP-DOM e UOCP Livello Residenziale
- All.3 (pagine n. 5) - Contratto UDO Sociosanitarie
- All.4 (pagine n. 1) - Scheda budget UDO ordinarie
- All.5 (pagine n. 1) - Dettaglio RIA-INT
- All.6 (pagine n. 4) - Contratto ADI
- All.7 (pagine n. 1) - Scheda budget ADI
- All.8 (pagine n. 5) - Contratto Cure Palliative
- All.9 (pagine n. 1) - Scheda budget Cure Palliative
- All.10 (pagine n. 4) - Protocollo negoziale Post Acuta
- All.11 (pagine n. 1) - Scheda Budget Misura RSA Aperta

11. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito

internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

12. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr.ssa Mara AZZI)

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà registrata come segue:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz ASSI da Amm.ni Private	2019	53.597.899,00		SANITARIO	
0000156036	Anticipi per prestaz ASSI da Amm.ni Pubbliche	2019	9.919.068,00		SANITARIO	
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2019	7.752.930,00		SANITARIO	
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2019	4.543.663,00		SANITARIO	
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2019	3.561.638,00		SANITARIO	
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2019	3.633.263,00		SANITARIO	
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2019	771.992,00		SANITARIO	
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2019	546.768,00		SANITARIO	
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2019	2.679.919,00		SANITARIO	
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2019	597.050,00		SANITARIO	
0000157184	UCP - DOM	2019	762.711,00		SANITARIO	

Il Responsabile  
 UOC Gestione economico finanziaria  
 Dr.ssa Romina Chessa

Pavia, lì 04/06/2019

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

## PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia li 06/06/2019

Il Funzionario addetto

RIEPILOGO ACCONTI ANNO 2019											
C.E.	Conto anticipi	DESCRIZIONE	TOT. ACCONTI 2019 N	QUOTA ATS 328	Acconti mensili 2019 da giugno a dicembre	TOT. ACCONTI 2019 da giugno	di cui QUOTA ATS 328 da giugno	Mese di maggio = aprile	di cui Quota ATS Maggio	TOTALE	DI CUI QUOTA ATS 328
633079	156036	CDD PUBBL	1.068.960,00	1.068.960,00	89.080,00	623.560,00	623.560,00	90.168,00	90.168,00	713.728,00	713.728,00
641234	156035	CDD PRIV	2.627.616,00	2.548.788,00	218.968,00	1.532.776,00	1.486.793,00	220.621,00	214.002,00	1.753.397,00	1.700.795,00
633051	156039	CSS PUBBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641231	156035	CSS PRIV	633.812,00	601.951,00	52.801,00	369.607,00	351.126,42	52.914,00	50.268,00	422.521,00	401.394,42
641232	156035	CONS PRIV	1.841.628,00	1.749.547,00	153.469,00	1.074.283,00	1.020.569,08	158.888,00	150.944,00	1.233.171,00	1.171.513,08
633076	156036	RSD PUBBL	1.060.704,00	975.848,00	88.392,00	618.744,00	569.244,67	90.869,00	83.599,00	709.613,00	652.843,67
641266	156035	RSD PRIV	7.728.492,10	6.182.794,00	644.041,01	4.508.287,06	3.606.629,83	653.945,01	523.156,00	5.162.232,07	4.129.785,83
633060	156036	RSA PUBBLICHE	11.138.184,00	8.353.638,00	928.182,00	6.497.274,00	4.872.955,50	949.465,00	712.099,00	7.446.739,00	5.585.054,50
641280	156035	RSA PRIVATE	61.962.429,98	46.471.822,00	5.163.535,83	36.144.750,82	27.108.562,83	5.152.078,83	3.864.059,00	41.296.829,65	30.872.621,83
633069	156036	CDI PUBBL	633.198,00	791.536,00	69.433,00	496.031,00	461.729,33	70.533,00	67.008,00	556.594,00	628.735,33
641258	156035	CDI PRIV	2.829.720,00	2.688.234,00	235.810,00	1.650.670,00	1.568.136,50	235.109,00	223.354,00	1.885.779,00	1.791.490,50
641255	156035	TOX	5.326.296,00	2.929.463,00	443.858,00	3.107.006,00	1.708.853,42	454.632,00	250.048,00	3.561.638,00	1.958.901,42
633030	156037	RIA PUBBL (ex amb)	1.202.760,00	1.130.594,00	100.230,00	701.610,00	659.513,17	98.884,00	92.951,00	800.494,00	752.464,17
641297	156038	RIA PRIV (ex amb)	1.546.860,00	1.314.831,00	128.905,00	902.335,00	766.984,75	130.978,00	111.331,00	1.033.313,00	878.315,75
633029	156037	CURE INTERMEDIE PUBBLICO (ex res)	10.421.436,00	9.798.150,00	868.453,00	6.079.171,00	5.714.420,83	873.265,00	820.869,00	6.952.436,00	6.535.289,83
641301	156038	CURE INTERMEDIE PRIVATO (ex res)	4.294.524,00	3.650.345,00	357.877,00	2.505.139,00	2.129.367,92	360.528,00	306.449,00	2.865.667,00	2.435.816,92
	156038	SRM	965.208,00	820.427,00	80.434,00	563.038,00	478.582,42	81.645,00	69.398,00	644.683,00	547.980,42
641332	156035	RSA extra budget	1.027.586,02	1.027.586,02	85.632,17	599.425,18	599.425,18	85.632,17	85.632,17	685.057,35	685.057,35
641333	156035	RSD extra budget	99.155,90	99.155,90	8.262,99	57.840,94	57.840,94	8.262,99	8.262,99	66.103,93	66.103,93
642131	156035	CURE INTERMEDIE EX POST ACUTA privati	1.639.212,00	1.229.409,00	136.601,00	956.207,00	717.155,25	136.601,00	102.451,00	1.092.808,00	819.606,25
633093	156036	CURE INTERMEDIE EX POST ACUTA pubblici	738.636,00	553.977,00	61.553,00	430.871,00	323.153,25	61.553,00	46.165,00	492.424,00	369.318,25
<b>Totale</b>			<b>118.986.216,00</b>	<b>93.985.035,92</b>	<b>9.915.516,00</b>	<b>69.408.626,00</b>	<b>54.824.604,29</b>	<b>9.966.572,00</b>	<b>7.872.212,16</b>	<b>79.375.198,00</b>	<b>62.696.816,45</b>

**LIQUIDAZIONI - anno 2019 - conto economico  
641273  
budget ADI ORD €6.206.279,00**

prestazioni	cudes	EROGATORE ADI	acconto mensile definitivo	totale acconto definitivo mag-dic 2019
1	ADI ORD 016120	VARNI AGNETTI	8.182,00	65.462,00
2	ADI ORD 016121	IL FOCOLARE Coop. Soc.	15.068,00	120.544,00
3	ADI ORD 016122	ALEMAR Coop. Soc	5.610,00	44.880,00
4	ADI ORD 016147	COOPERA	6.359,00	50.872,00
5	ADI ORD 016148	COOP. DOLCE - ex LOELLUM	3.309,00	26.472,00
6	ADI ORD 016151	FINISTERRE	9.443,00	75.744,00
7	ADI ORD 016170	PUNTO SERVICE	74.894,00	600.004,00
8	ADI ORD 016174	ATI Lo Scigno Magico	1.287,00	10.296,00
9	ADI ORD 016175	DEMETRA SRL	4.411,00	35.288,00
10	ADI ORD 016176	RO.PA.RI	13.430,00	107.685,00
11	ADI ORD 016184	VIVISOL	3.630,00	29.435,00
12	ADI ORD 016186	ADI ISTITUZIONI RIUNITE MEDE	1.659,00	13.272,00
13	ADI ORD 016207	VARZI - SAN GERMANO	4.787,00	38.314,00
14	ADI ORD 016208	II.AA.RR	12.439,00	99.970,00
15	ADI ORD 016232	AZ. SPEC. MULTISERV. VIGEVANO	11.778,00	94.224,00
16	ADI ORD 016234	VILLA ESPERIA	21.824,00	174.778,00
17	ADI ORD 016235	C.R.M. (ex Attiva)	16.823,00	134.584,00
18	ADI ORD 016236	ADELINA NIGRA	3.271,00	26.472,00
19	ADI ORD 016241	CAMEDI	285,00	2.309,00
20	ADI ORD 016248	PENSIONATO SANNAZZARESE	3.931,00	31.721,00
21	ADI ORD 016253	NUOVI ORIZZONTI Coop. Soc.		
22	ADI ORD 016267	MOSAICO HOME CARE	25.451,00	203.765,00
23	ADI ORD 016271	ADI SANITAS	2.677,00	21.483,00
24	ADI ORD 016272	GALENO Servizi Assistenziali	47.038,00	376.304,00
25	ADI ORD 016279	FONDAZIONE CASTELLINI	5.792,00	46.336,00
26	ADI ORD 016280	CO. ESISTENZA	3.377,00	27.016,00
27	ADI ORD 016290	ARS MEDICA	6.778,00	54.224,00

28 ADI ORD	016308	CELLA	33.325,00	266.627,00
29 ADI ORD	016316	SAN FRANCESCO	8.823,00	70.584,00
30 ADI ORD	016337	CONSORZIO DOMICARE	24.827,00	198.616,00
31 ADI ORD	016341	PII ISTITUTI	23.106,00	184.848,00
32 ADI ORD	016342	SARTORI	31.122,00	249.379,00
33 ADI ORD	016354	CON VOI Coop. Soc	18.968,00	151.755,00
<b>TOTALE</b>			<b>453.704,00</b>	<b>3.633.263,00</b>

		<b>EROGATORE UCP DOM</b>	<b>acconto mensile</b>	<b>totale acconto</b>
		<b>BUDGET € 811.040,00 + 1.000 PUBBL</b>	<b>definitivo</b>	<b>definitivo 2019</b>
		<b>TOT. 812.040,00+400.000 TOT. 1.212.040,00</b>		
1 UCP DOM	018044	IN CAMMINO	4.677,00	37.258,00
2 UCP DOM	018189	PII ISTITUTI	2.727,00	21.816,00
3 UCP DOM	018205	SAN FRANCESCO	5.786,00	45.803,00
4 UCP DOM	018206	IL FOCOLARE Coop. Soc.	996,00	7.981,00
5 UCP DOM	018341	CON VOI Coop. Soc	9.323,00	75.587,00
6 UCP DOM	018381	CELLA	6.441,00	51.540,00
7 UCP DOM	018521	SARTORI	55.426,00	439.853,00
8 UCP DOM	018681	CAMEDI	2.032,00	16.861,00
9 UCP DOM	026761	MAUGERI	8.386,00	66.012,00
<b>TOTALE</b>			<b>95.794,00</b>	<b>762.711,00</b>

		<b>EROGATORE HOSPICE</b>	<b>acconto mensile</b>	<b>totale acconto</b>
		<b>BUDGET € 5.286.000 + 2.119.000 PUBBL</b>	<b>definitivo</b>	<b>definitivo 2019</b>
		<b>TOT. 7.405.000,00</b>		
1 HOSPICE	002145	CELLA HOSPICE	72.272,00	578.375,00
2 HOSPICE	002069	SAN FRANCESCO HOSPICE	71.290,00	571.072,00
3 HOSPICE	003539	S. MARGHERITA - ASP HOSPICE	74.613,00	597.050,00
4 HOSPICE	026761	MAUGERI HOSPICE	191.309,00	1.530.472,00
5 HOSPICE	039489	ASST HOSPICE	96.499,00	771.992,00
6 HOSPICE	029821	S. MATTEO HOSPICE	68.346,00	546.768,00
<b>TOTALE</b>			<b>574.329,00</b>	<b>4.595.729,00</b>

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 1046/2018 PER L'ANNO 2019** (per le seguenti tipologie di UDO: RSA/RSD/CD/CDD/CSS/Comunità per le Dipendenze/Consultori Familiari Privati/SMI/RIA/INT/SRM)

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (indicare tipologia) denominata (...) - (codice cudes ...), accreditata per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni), (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto). Si rimanda alla scheda budget per la specificazione dei posti letto di eventuali Nuclei Alzheimer o per Stati Vegetativi.

Premesso che:

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la/le suddetta/e unità d'offerta sociosanitaria/e per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni); (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta e rispettivi dati, anche mediante un allegato al contratto);
- il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;
- (con riferimento esclusivo alle tipologie di unità d'offerta nelle quali è prevista compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza aggiungere) il soggetto gestore di unità d'offerta nelle quali è prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR, ha provveduto a comunicare alla ATS, come da documentazione/dichiarazione allegata al presente contratto (o in alternativa "acquisita e conservata agli atti d'ufficio dell'ATS"), la/le retta/e giornaliera/e dallo stesso praticate agli ospiti, e si impegna a trasmettere con tempestività alla ATS eventuali variazioni che dovessero intervenire. A tale riguardo si dà atto che la retta viene corrisposta direttamente alla Struttura da parte dell'assistito, o di coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo con la medesima Struttura, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica che impegna le Parti stesse;
- dato, altresì, atto che con nota del Direttore Generale Welfare G1.2019.0014728 del 15/04/2019 è stato istituito presso la DG Welfare il Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" finalizzato alla redazione di un documento di riferimento, coordinato con la programmazione regionale, per la stipula da parte delle ATS dei contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i cui lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

Si stipula quanto segue

**ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.

Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella D.G.R. n. XI/DGR 1046 del 17/12/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

## **ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell'accesso all'unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest'ultima;
- d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
- h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- i) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2019 di cui alla DGR 1046/2018, con la possibilità di mettere a disposizione della ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;
- j) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- k) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- l) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. XI/DGR 1046 del 17/12/2018 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- m) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;

- n) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- o) per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, al superamento del budget annuale di produzione, gli eventuali posti a contratto non occupati possono essere utilizzati in regime di solvenza oppure per accogliere cittadini di altre regioni, con quota sanitaria a carico delle regioni di residenza dell'assistito, dandone preventiva comunicazione alla ATS. In ogni caso gli ospiti già inseriti in regime di SSN devono rimanere tali e non possono divenire solventi;
- p) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

*per CDI/CDD/TOX semiresidenziali aggiungere:*

Il Centro è aperto n. ... giorni alla settimana, dal ... al ..., e osserva il seguente orario di funzionamento: ... (descrizione). Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. È prevista/non prevista una chiusura per le vacanze, di n. ... settimane nell'anno.

### **ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti**

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

La ATS provvede al riconoscimento delle quote extra budget con cadenza trimestrale sulla scorta delle rendicontazioni del debito informativo validato.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

*per Consultori Familiari e Riabilitazione, aggiungere:*

I budget assegnati alle singole unità di offerta comprendono le entrate derivanti dall'incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse aggiuntive previste dalla legge n. 111 del 15/7/2011 e definite con provvedimenti regionali. Il pagamento delle prestazioni erogate verrà in ogni caso effettuato al netto dell'importo derivante da tali entrate.

### **ARTICOLO 4. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui

propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

*per tutte le unità d'offerta, ad esclusione di Consultori Familiari e SMI, aggiungere:*

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

#### **ARTICOLO 5. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto. *(nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per ogni unità di offerta)*

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza.

*per tutte le unità d'offerta che possono accogliere anche utenza non tipica (RSA, RSD, CDD e CSS) aggiungere*

Con riguardo all'utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla D.G.R. n. 5000/2007) è remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all'utenza tipica dell'unità d'offerta di cui al presente contratto, considerando il livello di remunerazione più alto.

Ogni presa in carico di utenza non tipica è soggetta a preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della ATS.

#### **ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Le prestazioni per le quali è previsto un flusso informativo di rendicontazione possono essere remunerate solo a seguito della corretta e puntuale trasmissione delle stesse.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

#### **ARTICOLO 8. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 1 maggio 2019 sino al 31 dicembre 2019.

#### **ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del

contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

#### **ARTICOLO 10. Recepimento di disposizioni regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni. Così anche in relazione agli esiti del Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" di cui in premessa.

#### **ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

#### **ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

#### **ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)  
Soggetto Gestore

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE** \_\_\_\_\_

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

**POSTI / TRATTAMENTI**

Accreditati

A contratto   
 di cui inattivi   
 per piano programma   
 di cui nuclei Stati Vegetativi   
 di cui nuclei Alzheimer

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Complessivo contrattato

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**

Il Direttore Generale (o suo delegato)

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)



## CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria (specificare codice cudes \_\_\_\_\_).

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2019, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/05/2019 con gli Enti gestori di ADI i contratti definitivi con efficacia dal 01/05/2019 al 31/12/2019;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2018;
- dato, altresì, atto che con nota del Direttore Generale Welfare G1.2019.0014728 del 15/04/2019 è stato istituito presso la DG Welfare il Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" finalizzato alla redazione di un documento di riferimento, coordinato con la programmazione regionale, per la stipula da parte delle ATS dei contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i cui lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

Si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concerne la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

### ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Dichiara inoltre di indicare come distretto/i di operatività: \_\_\_\_\_

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;

- c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2019 di cui alla DGR 1046/2018, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;
- i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- l) rendersi disponibile affinché le persone assistite possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento;
- m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget;
- o) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

### **ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti**

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi

violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

#### **ARTICOLO 4. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

#### **ARTICOLO 5. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto. *(nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per ogni unità di offerta)*

Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate in FE4 a carico del SSR lombardo, incluse le eventuali quote aggiuntive. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le regressioni tariffarie previste dalla Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018: tra il 100% e il 106% la produzione viene finanziata per un valore pari al 40%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni.

#### **ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Le prestazioni per le quali è previsto un flusso informativo di rendicontazione possono essere remunerate solo a seguito della corretta e puntuale trasmissione delle stesse.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

#### **ARTICOLO 8. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01 maggio 2019 sino al 31 dicembre 2019.

#### **ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

#### **ARTICOLO 10. Recepimento di disposizioni regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni. Così anche in relazione agli esiti del Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" di cui in premessa.

### **ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accREDITAMENTO e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accREDITAMENTO a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

### **ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accREDITAMENTO.

### **ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

il Direttore Generale ATS

il Legale Rappresentante (o suo delegato)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale  
Rappresentante  
(od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**

Il Direttore Generale (o suo delegato)

\_\_\_\_\_

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

\_\_\_\_\_

## CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI CURE PALLIATIVE

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

- il soggetto gestore (...), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per Cure Palliative (*specificare la tipologia secondo l'elenco seguente*):
- Hospice sociosanitario codice cudes \_\_\_\_\_,
- UCP-Dom sociosanitario codice cudes \_\_\_\_\_,
- UOCP codice cudes
  - o sotto cudes UOCP livello domiciliare \_\_\_\_\_,
  - o sotto cudes UOCP livello residenziale \_\_\_\_\_,
  - o sotto cudes UOCP livello day hospital \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2019, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/05/2019 con gli Enti gestori di Cure Palliative i contratti definitivi 2019;
- la medesima Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 ha previsto l'unificazione della fase di contrattualizzazione, prevedendo l'unificazione dei finanziamenti per l'area delle cure palliative, che comprendono, per le attività di ricovero (hospice e day hospice) e per le cure domiciliari, sia le risorse dell'ambito sociosanitario che quelle dell'ambito sanitario;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. XI/1046 del 17/12/2018, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo 1/05/2019 – 31/12/2019;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di Cure Palliative con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2018;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la/le suddetta/e unità d'offerta sociosanitaria/e per (...) (*specificare se per n ... posti*); (*nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta e rispettivi dati, anche mediante un allegato al contratto*)
- il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;
- dato, altresì, atto che con nota del Direttore Generale Welfare G1.2019.0014728 del 15/04/2019 è stato istituito presso la DG Welfare il Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" finalizzato alla redazione di un documento di riferimento, coordinato con la programmazione regionale, per la stipula da parte delle ATS dei contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i cui lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

Si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia.

Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

## **ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere inviata apposita e tempestiva comunicazione all'ASL di residenza dell'assistito per la successiva fatturazione;
- d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
- h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- i) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2019 di cui alla Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018, con la possibilità di mettere a disposizione della ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;
- j) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- k) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- l) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. XI/DGR 1046 del 17/12/2018 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- m) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
- n) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;

- o) per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, al superamento del budget annuale di produzione, gli eventuali posti a contratto non occupati possono essere utilizzati in regime di solvenza oppure per accogliere cittadini di altre regioni, con quota sanitaria a carico delle regioni di residenza dell'assistito, dandone preventiva comunicazione alla ATS; in ogni caso gli ospiti già inseriti in regime di SSN devono rimanere tali e non possono divenire solventi;
- p) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget;
- q) erogare l'attività in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività e adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

### **ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti**

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

### **ARTICOLO 4. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

### **ARTICOLO 5. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto.

Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate nel flusso "cure palliative" a carico del SSR lombardo; concorrono altresì gli eventuali importi relativi alla chiusura anticipata delle cartelle di competenza 2019. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids per le cure domiciliari.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Per le cure palliative domiciliari, al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le regressioni tariffarie di cui alla Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018: tra il 100% e il 106% la produzione viene finanziata per un valore pari al 40%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni.

#### **ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Le prestazioni per le quali è previsto un flusso informativo di rendicontazione possono essere remunerate solo a seguito della corretta e puntuale trasmissione delle stesse.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

#### **ARTICOLO 8. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01 maggio 2019 sino al 31 dicembre 2019.

#### **ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

#### **ARTICOLO 10. Recepimento di disposizioni regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni. Così anche in relazione agli esiti del Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" di cui in premessa.

#### **ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

#### **ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

#### **ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Soggetto Gestore

\_\_\_\_\_

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE** \_\_\_\_\_

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO**

Codice CUDES Hospice

Codice CUDES UOCP

Codice CUDES UOCP livello domiciliare

Codice CUDES UOCP livello residenziale

Codice CUDES UOCP livello day hospital

Codice CUDES UCP-DOM

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 1/1/2019

al 31/12/2019

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia CURE PALLIATIVE

Denominazione

**POSTI**

Accreditati:

Hospice  
Day Hospice

A contratto:

Hospice  
Day Hospice

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale  
Rappresentante  
(od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

**BUDGET DI PRODUZIONE**

complessivo contrattato  
di cui attività residenziale  
di cui attività domiciliare

Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

**PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2019**

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di €.120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;
- dato, altresì, atto che con nota del Direttore Generale Welfare G1.2019.0014728 del 15/04/2019 è stato istituito presso la DG Welfare il Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" finalizzato alla redazione di un documento di riferimento, coordinato con la programmazione regionale, per la stipula da parte delle ATS dei contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i cui lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1. Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

### **Articolo 2. Posti messi a disposizione**

L'ente gestore, mette a disposizione n. \_\_\_\_ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (*specificare se regionale o ATS*) n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del \_\_\_\_), precisando che n. \_\_\_\_ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta \_\_\_\_\_ (*inserire tipologia e codice CUDES*).

Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES.....

### **Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore:

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) mette a disposizione n. (...) posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati, autorizzati con comunicazione / Scia del \_\_\_\_), precisando che n. (...) posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta \_\_\_\_\_ (codice regionale \_\_\_\_\_);
- c) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
- d) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- e) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- f) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- g) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- h) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- i) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- l) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
- m) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisare la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget;
- o) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

#### **Articolo 4. Obblighi della ATS**

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015;
- anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo dell'importo del budget indicato nel successivo art. 5. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013;
- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del

contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

**Articolo 5. Budget di risorse**

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

L'eventuale modifica del budget può essere concordata tra ATS e Soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il Soggetto gestore può inviare entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso una segnalazione per l'eventuale modifica del budget alla ATS.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

**Articolo 6. Durata del protocollo negoziale**

Il presente protocollo ha validità dal 01/05/2019 sino al 31/12/2019.

**Articolo 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro di (...).

**Articolo 8. Risoluzione**

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

**Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali**

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni. Così anche in relazione agli esiti del Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" di cui in premessa.

**Articolo 10. Clausola risolutiva espressa**

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula della stessa, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

**ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

**Articolo 12. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

(...), data

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Direttore Generale della ATS

Il Legale Rappresentante  
del Soggetto Gestore

**SCHEDA DI BUDGET MISURA RSA APERTA**

**PROVVISORIO**

**DEFINITIVO**

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA**

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale

Rappresentante

(od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

**BUDGET DI PRODUZIONE**

complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**ATS DI PAVIA**

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara Azzi

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

\_\_\_\_\_